



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre, il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 103 del 14.09.2020

OGGETTO: Convenzione Quadro per tirocini di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità – Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi della L. n. 196 del 24.06.1997 e DM. n. 142 del 25.03.1998. Approvazione schema di convenzione quadro.

OGGETTO: Convenzione Quadro per tirocini di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità – Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi della L. n. 196 del 24.06.1997 e DM. n. 142 del 25.03.1998. Approvazione schema di convenzione quadro.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Giuliano Pacetti delegato all'Ambiente, Patrimonio, Fondi e Progetti Europei, Enti Locali;

Visti:

gli articoli 5, 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000, che attribuiscono alle province compiti e funzioni in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

l'art. 1, comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" a seguito del quale, dal 1° gennaio 2015, la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana;

l'art. 49, comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il comma 44, dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, con il quale alle città metropolitane sono attribuite, oltre alle funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le funzioni fondamentali delle province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è compresa la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

l'art. 44 della Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 e ss.mm.ii. "Norme in materia di aree naturali protette regionali" che ha istituito, tra l'altro, le seguenti Aree Protette d'interesse provinciale: Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco ricadenti nei comuni di Monterotondo, Mentana e Sant'Angelo Romano; la Riserva Naturale Nomentum ricadente nei Comuni di Mentana e Fonte Nuova; la Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli; la cui gestione ai sensi del comma 6, è affidata all'attuale Città metropolitana di Roma Capitale secondo le modalità indicate all'art. 12;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 1997 n. 613 con il quale è stato istituito il Monumento naturale della Palude di Torre Flavia, sito nei Comuni di Cerveteri e Ladispoli, facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui alla LR 46/1977, la cui gestione è affidata alla attuale Città metropolitana di Roma Capitale;

la Legge Regionale n. 29 del 26.10.1999 con la quale è stata istituita la Riserva Naturale di Villa Borghese di Nettuno, la cui gestione è affidata alla Città metropolitana di Roma Capitale;

la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;

la Legge del 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” ed in particolare l'art. 18, " tirocini formativi e orientamento";

il Decreto interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 1998, n. 92 tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98;

Tenuto conto che:

la Città metropolitana di Roma Capitale intende agevolare i percorsi formativi, in attuazione della normativa nazionale vigente;

l'Ente ha la competenza nella gestione delle aree protette suddette e ai sensi della citata legge regionale si occupa anche di promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;

il Servizio 5 del Dip. IV intende attivare una convenzione per i tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

ai sensi dell'art. 18, co 1, lettera d), della Legge 196/97 il tirocinio formativo non può configurarsi come rapporto di lavoro;

la durata del tirocinio formativo dovrà far riferimento a quanto previsto all'art. 7 del Decreto interministeriale 25.03.2018 n. 142 e Decreto Legge n. 13 agosto 2011 n. 138;

la Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare il Servizio "Aree Protette, tutela della flora e della biodiversità" è il soggetto ospitante che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 18 della L. 196/97 e del Regolamento attuativo D.M. del 25.03.1998 n. 142;

il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;

il tirocinante dovrà svolgere il progetto formativo nel rispetto delle attività indicate e dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché rispettare la riservatezza dei dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti di cui venga a conoscenza durante il tirocinio formativo, ai sensi del Nuovo Regolamento UE n. 2016/679;

l'Università si farà carico della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, a favore del tirocinante nonché della responsabilità civile presso le compagnie assicurative. La copertura è prevista per il periodo di attività del progetto formativo;

Considerato che:

l'Ente ed in particolare, il Servizio "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" della Città metropolitana di Roma Capitale possiede i requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i soggetti ospitanti, ovvero:

- capacità strutturali, spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, garantendo la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante (tutor formativo esterno), anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante;

i rapporti tra l'Università e la Città metropolitana di Roma Capitale saranno seguiti dal Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità, e saranno regolati attraverso la stipula di un'apposita Convenzione quadro ai sensi del D.M. 25.03.1998 n. 142;

Atteso che:

risulta necessario, pertanto, approvare lo schema di convenzione quadro predisposta dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza redatta secondo il modello proposto dal Ministero dell'Università della Ricerca scientifica e Tecnologica con D.M. 25.03.1998 n. 142;

i tirocini formativi saranno a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con i Ministeri del Lavoro, Previdenza Sociale e dell'Istruzione;

i progetti formativi saranno concordati tra i tutor dell'Università di Roma La Sapienza e quelli del Servizio 5 - del Dip.to IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

i progetti formativi prevederanno:

- il luogo presso il quale sarà svolto il tirocinio formativo, e orientamento, ovvero la Riserva Naturale o il Monumento Naturale individuati;
- le attività da svolgere durante il progetto formativo e orientamento;
- il numero di ore ed il tempo di attuazione del tirocinio ed i giorni;
- i risultati da raggiungere con il progetto formativo e orientamento;

gli impegni assunti dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ovvero dal Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità, in qualità di soggetto ospitante non prevedono impegni di spesa;

Ritenuto opportuno:

pertanto, dare corso alla convenzione in oggetto e approvare lo schema di convenzione quadro per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

demandare al dirigente del Servizio "Aree protette, tutela della fauna e della biodiversità" del Dipartimento IV:

- la sottoscrizione dello schema di convenzione quadro in oggetto ad esecutività del presente provvedimento, al fine di avviare i futuri progetti formativi;
- l'approvazione e la realizzazione dei progetti formativi e orientamento in attuazione della presente convenzione quadro;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Arch. Angelo Maria Mari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione dell'Ambiente" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa,

1.di approvare lo schema di convenzione quadro per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

2.di demandare al Dirigente del Servizio “Aree protette, tutela della fauna e della biodiversità” del Dipartimento IV:

- la sottoscrizione della convenzione quadro in oggetto, ad esecutività del presente provvedimento;
- l'approvazione e la realizzazione dei progetti formativi e orientamento in attuazione della presente convenzione quadro.

*Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando
in data 29.07.2020*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to digitalmente
ANDREA ANEMONE

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
TERESA MARIA ZOTTA



**ALLEGATO AL DECRETO N. 103 DEL 14.09.2020
CHE SI COMPONE DI N. 4 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

Convenzione Quadro per tirocini di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità – Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale.

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 (CF 80209930587), di seguito denominato "Università" rappresentata dal Prof. Eugenio Gaudio, nato il 15/09/1956 a Cosenza, in qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - DIP. IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-SERVIZIO 5, con sede legale in ROMA (Provincia di ROMA) in VIALE GIORGIO RIBOTTA 41/43, 00144 (c.f. 80034390585 / P.Iva 06214441005), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da ANGELO MARIA MARI nato a ROMA il 17/12/1959, in qualità di dirigente pro tempore del Servizio 5 del Dip. IV

Premesso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curricolari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curricolari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante della presente convenzione, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.



Art. 8

La stipula della presente convenzione non autorizza i “soggetti ospitanti” a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

L’Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell’azienda.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante” e l’Università.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da “Sapienza” Università di Roma, ai sensi dell’art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione ha la durata di anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Per Sapienza, la Delegata del Rettore

*Prorettrice Tiziana Pascucci

*Per CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - DIP. IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - SERVIZIO 5, il dirigente pro tempore del Servizio 5 del Dip. IV ANGELO MARIA MARI

ovvero, in caso di Delega/Procura allegata

* il DELEGATO/PROCURATORE

*Firmato digitalmente